

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE**

DIREZIONE TECNICA

**CESSIONE DI N. 1 GRU GOMMATA,  
MARCA GOTTWALD, SITUATA PRESSO  
L'ADRIATERMINAL IN PUNTO FRANCO VECCHIO  
DEL PORTO DI TRIESTE  
CAPITOLATO D'ASTA**

Trieste, 13.12.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Eric Marcone

## ART. 1

### OGGETTO DELL'ASTA E IMPORTO A BASE D'ASTA

Il presente capitolato è parte integrante del bando d'asta per la cessione a corpo - nello stato di fatto in cui si trovano - del seguente bene:

- n. 1 gru gommata marca GOTTWALD, situata presso l'Adriaterminal, in Punto Franco Vecchio del Porto di Trieste, portata 52 ton, già adibita alla movimentazione di merce varia, attualmente fuori servizio.

L'elaborato intende fornire le informazioni tecniche ed amministrative di base per permettere ai partecipanti all'asta di formulare l'offerta di acquisto del bene di cui trattasi, di proprietà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito "Autorità").

L'importo a base d'asta è fissato in euro 1.000,00 (diconsi euro mille/00).

## ART. 2

### CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DELLA GRU

I dati di seguito forniti sono da considerarsi come puramente indicativi in quanto la gru in oggetto può aver subito modifiche durante il suo ciclo di vita naturale. I dati di seguito indicati non potranno essere oggetto di reclamo da parte dell'Impresa offerente anche in caso di discordanza con quelli effettivamente riscontrati.

Le gru matricola APT n. 607 è così identificata:

Tipologia:	gru gommata
Ditta costruttrice:	GOTTWALD
Anno di costruzione:	anno 1991
Stato di efficienza:	attualmente fuori servizio

### **Stato funzionale della gru**

La gru in oggetto, attualmente in concessione alla società C. Steinweg – GMT S.r.l. è da anni inutilizzata a causa della sua vetustà e di scelte logistiche del concessionario.

Per un suo eventuale riutilizzo sarebbero necessari una serie di indagini ed analisi strutturali approfondite con metodi non distruttivi per determinare eventuali cricche nelle lamiere, bontà delle saldature e dei collegamenti bullonati; in ogni caso sarebbe necessaria una manutenzione freni, la sostituzione delle funi e catene e la verifica dei ganci.

### **Documentazione tecnica**

La documentazione tecnica a corredo della gru risulta mancante.

### ART. 3

#### REDAZIONE DEGLI ATTI PROGETTUALI NECESSARI MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

La cessione della gru prevede l'allontanamento della stessa dalla banchina con metodologia a scelta dell'Impresa acquirente:

- nello stato in cui si trova e via mare,
- smontata in sito e allontanata via terra,
- demolita sul posto in pezzatura scarrabile, che andrà immediatamente allontanata dalle aree portuali. La demolizione sarà completata in altro sito a scelta dell'aggiudicatario.

Al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà presentare altresì un progetto che individui la lavorazione prescelta.

L'offerente, per la redazione del progetto preliminare, dovrà effettuare un sopralluogo presso l'Adriaterminal, in Punto Franco Vecchio del Porto di Trieste al fine di prendere visione delle aree e della gru gommata.

Il progetto dovrà essere redatto in osservanza ai punti di seguito riportati:

- nel caso di scelta di spostare la gru intera via mare, consisterà in un progetto che dovrà in dettaglio individuare, elencare e descrivere l'insieme delle attività necessarie alla preparazione, alla messa in sicurezza ed al trasferimento/imbarco della macchina su chiatta o natante a motore, nonché la destinazione del trasbordo;
- in caso di scelta di smontaggio o demolizione della gru in sito e trasporto immediato fuori dalle aree portuali dei pezzi smontati, l'Impresa dovrà presentare un progetto preliminare che riporti in modo particolareggiato tutte le varie fasi dei lavori e specifichi l'impegno di impiegare nel corso dei lavori tutti i mezzi operativi (autogrù, autoscale, etc.) e di sicurezza (eventuale personale guardiafuochi autorizzato, dispositivi individuali di protezione speciali, etc.) necessari ad eseguire le operazioni di smontaggio o demolizione, nonché di allontanamento dei pezzi di gru smontati o demoliti, nelle massime condizioni di sicurezza per le persone addette ai lavori e alle proprietà dell'Autorità o di terzi;
- analogamente, nel caso di demolizione della gru sul posto in pezzatura scarrabile, l'Impresa dovrà presentare un progetto preliminare che riporti in modo particolareggiato tutte le varie fasi dei lavori di smontaggio in pezzatura carrabile e specifichi l'impegno di impiegare nel corso dei lavori di demolizione tutti i mezzi operativi (autogrù, autoscale, etc.) e di sicurezza (personale guardiafuochi autorizzato, dispositivi individuali di protezione speciali, etc.) necessari, nonché le modalità di allontanamento dei pezzi di gru smontati o demoliti, nelle massime condizioni di sicurezza per le persone addette ai lavori e alle proprietà dell'Autorità o di terzi. Dovrà, altresì, essere data evidenza delle modalità di trasporto e dell'avvenuto conferimento a centro di raccolta autorizzato dei rifiuti prodotti, secondo la normativa vigente;

- l'esecuzione delle attività sopra richiamate dovranno svolgersi in una "area di cantiere" concordata e messa a disposizione dal Concessionario, pertanto la progettazione preliminare dovrà prevedere le aree necessarie e le vie di accesso al cantiere in maniera che tutte le attività previste avvengano in spazi e con modalità tali da non arrecare danno alle strutture di banchina ovvero agli arredi portuali (bitte, vie di corsa, guard rail, canalette, ecc.) e non interferiscano con le attività del concessionario stesso. Il posizionamento e le dimensioni effettive dell'area di cantiere dovranno essere concordati prima dell'inizio dei lavori in una riunione con l'Autorità e i concessionari del Terminal e dovranno essere allegati al progetto esecutivo. Resta a carico dell'acquirente l'eventuale onere dello spostamento della gru dalla posizione attuale ad altra ritenuta più idonea allo smontaggio e allontanamento per esigenze operative del terminal.

L'onere della redazione delle varie fasi della progettazione per lo smontaggio rimane a carico dell'offerente e nulla sarà a pretendere per tale redazione.

Il progetto dovrà essere redatto inoltre in ottemperanza ai regolamenti vigenti in ambito portuale, nonché in comune accordo con l'Autorità e con il Concessionario; esso dovrà essere corredato di tutte le certificazioni ed autorizzazioni necessarie per il compimento delle operazioni previste dalla normativa vigente.

L'offerente, in caso di avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre entro 15 giorni dalla notifica della stessa una polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione dei lavori previsti dal suddetto progetto esecutivo, di importo non inferiore al 10% dell'importo di aggiudicazione.

Gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza dovranno essere svolti da personale abilitato, i cui nominativi dovranno essere preliminarmente comunicati a codesta Autorità.

Nel caso di scelta di demolizione in sito ed allontanamento dei pezzi demoliti via terra, l'Impresa dovrà essere specializzata nella demolizione e/o rottamazione di strutture metalliche e/o impianti industriali.

Dopo l'avvenuta presentazione di quanto stabilito, l'Autorità procederà alla stipula del contratto di cessione dei beni.

L'inadempienza di uno dei punti di cui sopra potrà essere motivo per l'Amministrazione della mancata stipula del contratto di cessione dei beni e comporterà l'incameramento della cauzione senza che l'offerente abbia nulla a pretendere.

A seguito della stipula del contratto di cessione del bene l'Autorità effettuerà la consegna della gru tramite apposito verbale che dovrà essere sottoscritto entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto.

Con la stipula del contratto l'acquirente diventerà proprietario dei beni di cui trattasi e quindi assumerà la figura di Committente e Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla data del verbale di consegna decorrerà il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di alienazione del bene dall'area.

L'impresa esecutrice dei lavori di demolizione ed allontanamento, sulla base dei contenuti degli atti progettuali, dovrà predisporre e trasmettere ai soggetti interessati il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

La consegna dei lavori sarà subordinata alla riunione preliminare di coordinamento e sicurezza tra i soggetti interessati (Autorità, Concessionario, Committente, Imprese esecutrici, Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di esecuzione, altri soggetti interessati operanti in aree portuali) indetta ai sensi del D.lgs. 81/08 e come previsto dalle disposizioni in vigore in ambito portuale.

Sarà compito dell'acquirente, in qualità di Committente e Responsabile dei Lavori, inoltrare agli organi competenti (A.S.U.G.I. e Ispettorato del Lavoro) la notifica preliminare di apertura del cantiere ai sensi del D.lgs. 81/08.

#### ART. 4

##### TEMPO UTILE PER L'ALLONTANAMENTO DELLA GRU

A prescindere dalla modalità di allontanamento della gru dalle aree portuali, l'Impresa acquirente dovrà completare i lavori di rimozione entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei beni.

#### ART. 5

##### CONOSCENZA DELLE OBBLIGAZIONI INSORGENTI E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

La partecipazione alla gara d'asta, la formulazione dell'offerta e la stipula del relativo contratto comportano per l'Impresa la piena conoscenza del presente capitolato e delle obbligazioni ed oneri in esso contenuti, della natura delle attività da effettuare, del luogo dove troveranno esecuzione, delle condizioni di viabilità portuale e del relativo traffico, delle condizioni locali e di ogni altro elemento capace di influire sul costo delle attività (regolamenti portuali, accessi, permessi doganali, ecc.) così che, oltre a quanto convenuto contrattualmente, l'acquirente non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta in relazione ad eventuali maggiori oneri o difficoltà nell'esecuzione delle attività ovvero del rispetto dei tempi di esecuzione.

#### ART. 6

##### DEPOSITO CAUZIONALE

Entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà produrre la polizza indicata all'art. 3 a garanzia dell'esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo.

La polizza fideiussoria di cui all'art. 3 del presente Capitolato deve intendersi prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di gara, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e potrà essere escussa dall'Autorità a suo insindacabile giudizio.

Nel caso di applicazioni di penalità per ritardi ovvero per danni, la polizza fideiussoria di cui all'art. 3 non potrà essere restituita finché l'impresa non abbia corrisposto quanto dovuto.

La polizza fideiussoria di cui all'art. 3 sarà svincolata e restituita all'Impresa a compimento, con esito favorevole, di tutte le attività, nessuna esclusa, di cui al contratto.

#### ART. 7

##### FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dell'Impresa verrà formulata al rialzo rispetto all'importo a base d'asta di euro 1.000,00 (diconsi euro mille/00) a corpo unico, e terrà conto dello stato di fatto e di diritto della gru, considerando tutti gli oneri previsti all'art. 8 del presente Capitolato.

#### ART. 8

##### ONERI ACCESSORI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa, anche se non menzionati in forma esaustiva, gli oneri di predisposizione e di messa in sicurezza della gru, i mezzi di sollevamento, gli oneri di allontanamento mediante trasporto su natante o su mezzi gommati via terra, oneri per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (oli, grassi, gomme, vetri, cementi o inerti, rifiuti speciali, etc.), il Direttore dei lavori nonché gli oneri per l'affidamento della funzione di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Preposto, qualora previsto, sia in fase progettuale che in fase esecutiva.

Inoltre ricade tra gli oneri dell'impresa l'eventuale pratica RINA per il trasporto via mare della gru.

Sono a carico dell'acquirente tutti gli oneri derivanti da forniture di materiali ed affini, impiego della mano d'opera necessaria, noli, imposte, diritti e pratiche doganali, licenze, trasporti, permessi, oneri accessori per l'uso di fiamme libere nelle aree portuali, guardiafuochi, allestimento cantiere, smaltimenti a pubbliche discariche ivi compresi gli oneri correlati, e quant'altro necessario, nessuno escluso, per effettuare i lavori necessari all'allontanamento della gru, in accordo alle leggi e ai regolamenti portuali e marittimi e alle regole d'arte.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa i seguenti oneri accessori:

1. l'acquirente dovrà predisporre l'espletamento delle formalità doganali, qualora necessarie;
2. l'acquirente dovrà firmare il contratto, in forma di atto pubblico notarile presso Notaio scelto dall'Impresa stessa, con l'avvertenza che, in caso contrario, l'Autorità stessa potrà procedere all'incameramento del deposito cauzionale presentato, alla revoca dell'aggiudicazione e alla cessione al concorrente che segue nella graduatoria;
3. l'acquirente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione;
4. l'acquirente provvederà nell'esecuzione dei lavori, all'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto sull'Impresa acquirente, restando sollevata l'Autorità, ed altri soggetti estranei ai lavori stessi;
5. l'acquirente, oltre a produrre la polizza fideiussoria di cui all'art. 3 del presente capitolato, avrà l'obbligo di dimostrare di essere titolare di una congrua copertura assicurativa, specifica per tutto il periodo di durata delle attività di cui trattasi, per danni a persone o cose non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
6. sono a carico dell'acquirente tutti gli oneri derivanti da permessi di pubbliche amministrazioni o privati, eventuali diritti doganali e fiscali relativi ai servizi oggetto del presente capitolato;
7. è fatto obbligo all'acquirente di osservare e di far rispettare dalle proprie maestranze quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;
8. l'acquirente è tenuto a conoscere ed applicare, nell'esecuzione dei lavori, tutte le regolamentazioni vigenti in ambito portuale;
9. prima dell'inizio dei lavori l'acquirente dovrà inoltre comunicare i nominativi delle seguenti figure, se diversi dai nominativi indicati in sede di gara:
  - Direttore dei lavori
  - Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
  - Preposto alla sicurezza di cantiere

- Direttore di cantiere

L'Impresa acquirente si impegna, nel contempo, a rispettare, durante l'esecuzione degli interventi effettuati in ambito portuale, tutte le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro, secondo le normative attualmente in vigore e quelle eventualmente emesse dopo la presa in consegna della gru. L'Autorità non risponderà in alcun modo per i materiali e le attrezzature lasciati dall'Impresa nelle aree di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla segnalazione e, se necessario, alla recinzione dell'area di lavoro assegnata, che dovrà essere riconsegnata pulita e sgombera da rifiuti e materiali di risulta.

## ART. 9

### ORDINE ESECUTIVO DEI LAVORI

L'Impresa acquirente avrà facoltà di sviluppare quanto descritto nel presente Capitolato nel modo che riterrà più opportuno per completare l'alienazione e i lavori di rimozione a perfetta regola d'arte e nei termini contrattuali, salvo eventuali vincoli ed obblighi derivanti dalla natura del bene alienato e dell'area in cui insiste.

Nell'eseguire le attività, l'Impresa acquirente dovrà dare priorità ed assoggettarsi alle necessità del traffico portuale, alle condizioni locali ed ubicazionali degli interventi, comprese quelle di accesso agli stessi e della relativa viabilità portuale.

## ART. 10

### PENALI

Le attività previste dovranno essere compiute, finite in ogni loro parte, entro i termini stabiliti dal contratto.

Saranno ammessi spostamenti dei termini originali di ultimazione solo nell'eventualità di:

- a) sospensioni delle attività disposte dall'Autorità per esigenze di esercizio portuale;
- b) condizioni atmosferiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli che impediscono in maniera determinante la prosecuzione o il completamento delle attività;
- c) cause impreviste ed imprevedibili, non imputabili all'Impresa acquirente e dalla stessa tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione delle prestazioni.

Ogni ritardo non giustificato ovvero imputabile a negligenza dell'Impresa, sarà soggetto a penalità nella misura di euro 10,00 (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle attività, con riferimento ai termini come sopra stabiliti e tenuto conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate, qualora non venisse stipulato apposito atto per la modifica del termine di ultimazione.

Qualora il ritardato intervento produca danni di qualsiasi genere a terzi o all'Autorità stessa, verrà esplicitamente resa responsabile l'Impresa acquirente.

La penale non esclude comunque il diritto, da parte dell'Autorità, di richiedere all'Impresa acquirente il risarcimento di eventuali danni emergenti, dietro semplice prova di avvenuto danno da parte dell'avente diritto.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetta all'Impresa acquirente in conseguenza delle eventuali ordinate sospensioni qualora sia data, successivamente, la ripresa delle attività.

## ART. 11

### PROROGA DEL TEMPO UTILE DI ULTIMAZIONE

Qualora si verificano circostanze imprevedibili che rendano necessari differimenti del tempo utile contrattuale per l'ultimazione delle attività, l'Impresa acquirente dovrà prontamente dare comunicazione scritta a codesta Autorità.

L'impresa è tenuta a presentare immediatamente all'Autorità, sotto pena di risoluzione del contratto con le relative sanzioni, formale istanza di proroga debitamente motivata e documentata, indicando gli ulteriori giorni ritenuti necessari per addivenire all'ultimazione delle attività.

L'Amministrazione, dopo valutazione e accertamento delle motivazioni addotte, anche con eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva, rilascerà per iscritto apposito atto di proroga che troverà piena applicazione contrattuale.

## ART. 12

### MEZZI ED ATTREZZATURE

I mezzi e le attrezzature usate dell'Impresa acquirente per l'espletamento dei lavori dovranno essere corrispondenti alle norme vigenti di omologazione e di antinfortunistica ed idonei all'uso per cui sono preposti. Dovranno inoltre essere mantenuti in perfetta efficienza e disponibili all'uso.

## ART. 13

### PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DANNI

L'Impresa acquirente assumerà in proprio ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi nell'area del cantiere, nelle sue adiacenze e nella zona di transito, anche in dipendenza dell'attività lavorativa dei Concessionari o di imprese comandate dall'Autorità.

L'Impresa aggiudicataria s'impegna fin d'ora ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei suoi dipendenti e del personale del committente e di terzi, inclusa la collocazione di apposita ed adeguata segnaletica diurna e notturna. Si impegna altresì a fare osservare dai suoi dipendenti od in genere da tutte le persone che per conto dell'Impresa acquirente avessero facoltà di accesso al cantiere, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle vigenti normative, dai regolamenti portuali e marittimi e dal Piano di sicurezza vigente sull'area Adriaterminal.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Impresa acquirente delle incombenze sopra indicate, ferma rimanendo la propria responsabilità civile e penale ai sensi di legge, rimarrà facoltà dell'Autorità di adottare, a suo insindacabile giudizio, i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la risoluzione del contratto con incameramento del deposito cauzionale, rimanendo ogni ulteriore onere a carico dell'Impresa acquirente.

Nel caso si verificassero dei danni a persone e/o cose l'Impresa acquirente sarà tenuta, a sua cura e spese, al completo e sollecito risarcimento dei danni stessi e di ogni altra conseguenza.

## ART. 14

### ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Impresa acquirente, dopo il perfezionamento del relativo contratto, non dia corso all'esecuzione dei lavori secondo quanto convenuto, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dello stesso, l'Autorità avrà facoltà a procedere direttamente all'affidamento degli stessi ad altro esecutore.

I maggiori oneri che l'Autorità dovesse eventualmente sopportare, rispetto a quelli previsti dal contratto, saranno posti a carico dell'Impresa acquirente inadempiente.

#### ART. 15

##### ONERI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUALE

Relativamente all'espletamento dell'intervento in questione sull'Autorità non ricadrà alcun onere.

#### ART. 16

##### INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo offerto dall'Impresa, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato d'asta, si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità o circostanza di qualunque natura che l'Impresa acquirente non abbia tenuto presente in fase di gara.

Pertanto detto prezzo rimarrà fisso ed invariabile, qualunque fluttuazione dei prezzi o dei compensi di nuovi oneri avesse a verificarsi in detto periodo, per qualunque ragione convenendosi espressamente che ogni alea rimarrà a totale carico dell'Impresa acquirente.

#### ART. 17

##### RESPONSABILITA'

L'Impresa, dal momento dell'acquisizione di status di acquirente, deve ritenersi a tutti gli effetti proprietaria dei beni di cui trattasi, e, come tale, responsabile non solo della gru e del suo stato, ma anche dell'area e degli arredi portuali (bitte, punti fissi, canaletta porta cavi, binari, ecc..) incidenti sull'area stessa, dati in temporanea assegnazione per potere svolgere le attività propedeutiche all'allontanamento del mezzo in oggetto.

Nello specifico dovrà provvedere alla recinzione e segnalazione temporanea dell'area assegnata, alla interdizione degli accessi alla gru, alla guardiania della stessa e quant'altro ritenuto necessario per la salvaguardia dei propri beni ma anche delle proprietà dell'Autorità e del Concessionario nonché alla salvaguardia delle maestranze proprie, dell'Autorità e di quelle del Concessionario.

A tale proposito dovrà provvedere all'impegno assunto di stipulare regolare polizza assicurativa per danni a persone e cose non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per tutto il periodo delle attività in porto, come indicato all'art. 8, punto n. 5 del presente Capitolato.

L'Impresa, a seguito dell'acquisto della gru gommata, in quanto proprietaria del bene, dovrà assumersi tutte le responsabilità e le incombenze, nessuna esclusa, derivanti dall'applicazione delle leggi, delle norme vigenti, dei regolamenti portuali e della navigazione comprese quelle derivanti dal Dlgs. 81/08 e quindi, risulterà direttamente e sola responsabile riguardo la gestione della sicurezza, il buon esito delle prestazioni previste, nonché degli eventuali danni causati all'operatività dovuti a ritardato intervento, e/o per dolo, e/o negligenza grave.

#### ART. 18

##### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dietro semplice preavviso di 15 giorni, per inadempimento. Non si applica l'art. 1327 del Codice Civile.

#### ART. 19

##### CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti nell'esecuzione o interpretazione del contratto, qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di Trieste.

#### ART. 20

##### AUTORIZZAZIONI PER EVENTUALI TERZI ESECUTORI

L'Impresa acquirente, qualora affidi a terzi l'esecuzione di parte delle obbligazioni contrattuali, si impegna ad acquisire tempestivamente presso l'Autorità e presso i Concessionari, tutte le autorizzazioni necessarie per accedere ed operare in area portuale, senza alcun onere a carico della medesima Autorità e dei medesimi Concessionari.

#### ART. 21

##### PAGAMENTO

Il prezzo d'acquisto dovrà essere versato in un'unica soluzione alla stipula dell'atto di compravendita.

#### ART. 22

##### ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO

Si allegano al presente capitolato:

- Documentazione fotografica